



CENTRO STUDI CETACEI

*Associazione italiana per lo studio dei
Mammiferi e dei Rettili marini*

*www.centrostudicetacei.it
centrostudicetacei@libero.it*

STATUTO ALLEGATO “A” associazione Centro Studi Cetacei Onlus a Racc 470

Art. 1) Denominazione

È costituita l’Associazione Onlus denominata: “Centro Studi Cetacei Onlus”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione rivolta al pubblico, anche mediante l’utilizzo dell’acronimo “Onlus”.

Art. 2) Sede

L’Associazione ha sede in Pescara alla via Mario Mantini n.15.

Art. 3) Durata e oggetto sociale

L’Associazione è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II, Capo II e III, artt. 14 e seguenti del codice civile, dal d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive integrazioni e modifiche, nonché dal presente Statuto.

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 10 lett. a) n. 8 D. Lgs. 460/97.

In particolare e come esplicazione della predetta finalità, essa persegue scopi di solidarietà e utilità sociale mediante lo studio e la conservazione dell'ambiente marino, della sua biodiversità e dei suoi ecosistemi, nei riguardi dei mammiferi e dei rettili marini in particolare nel Mediterraneo.

Specificamente suoi ambiti di attività sono:

- ricerca scientifica in ambiente naturale e in ambiente controllato;
- organizzazione e gestione della rete nazionale di intervento per lo studio e il recupero degli animali spiaggiati, ai fini della loro valorizzazione scientifica;
- attività di intervento sugli animali spiaggiati vivi o in difficoltà, al fine di promuoverne la loro salvaguardia;
- formazione, divulgazione e insegnamento della cultura scientifica.

La Associazione si offre inoltre come punto di riferimento consultivo per Istituzioni ed Enti pubblici e privati nell'ambito delle sue finalità specifiche.

L'Associazione può individuare, adeguandosi alle esigenze dei soggetti destinatari delle principali attività istituzionali, altre iniziative di utilità sociale nei settori di competenza.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle direttamente connesse a quelle istituzionali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, l'Associazione si offre come punto di riferimento consultivo per Istituzioni ed Enti pubblici e privati con i quali può stipulare accordi e convenzioni nell'ambito e per il raggiungimento delle sue finalità specifiche.

Art. 4) **Domanda di ammissione**

Possono far parte dell'Associazione, tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità di solidarietà sociale e il metodo dell'Associazione;
- di rispettare le norme stabilite dai Regolamenti interni;
- di essere informati circa lo stato delle strutture, anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate;
- di essere informati circa l'uso delle strutture.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto (c.d. "principio del voto singolo" ex art. 2538, 2° comma del codice civile).

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

L'attività di volontariato dei soci nell'ambito dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo. Entro i limiti preventivamente stabiliti, possono essere rimborsate al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei Regolamenti sociali in vigore.

L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il 01 febbraio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell'iscrizione, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi e il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora sul ritardato pagamento. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare il socio moroso decaduto dalla qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o tenga un comportamento contrario alle finalità di solidarietà sociale dell'Associazione. La radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea (o al Collegio dei probiviri eventualmente istituito).

Possono aderire in qualità di soci sia le persone fisiche sia gli enti.

I soci sono classificati in:

1. soci fondatori;
2. soci ordinari;
3. soci onorari;
4. soci sostenitori;

1. Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo della Associazione stessa.

2. Possono essere soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o enti, che, condividendo le finalità della Associazione, intendono collaborare al conseguimento delle sue finalità avendone specifici requisiti, che verranno ammessi a seguito della loro domanda di adesione - accompagnata dalla presentazione di due soci in regola con il pagamento della quota sociale inviata al Consiglio Direttivo che decide entro 30 giorni. La qualifica di socio ordinario dà diritto:

- a) a intervenire alle assemblee con facoltà di parola e diritto di voto;
- b) a formulare proposte e a partecipare alle attività della Associazione e dei suoi Organi;
- c) a ricevere le pubblicazioni sociali.

La qualifica di socio ordinario comporta i seguenti doveri:

- a) osservare le norme del presente statuto, nonché le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) rispettare gli impegni a carattere collettivo che l'Associazione o gli Organismi cui essa aderisce abbiano stipulato ed assunto in forza della rappresentanza che compete loro per statuto;

c) collaborare con gli Organi dell'Associazione per il conseguimento dei fini di cui all'Art. 2 del presente Statuto;

d) provvedere al versamento della quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo.

3. Sono soci onorari tutte le persone fisiche che per capacità professionale, per riconoscimenti e ruoli ricoperti nell'ambito della tutela ambientale, possano con prestigio offrire il proprio contributo personale alle attività dell'Associazione. I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci ordinari.

4. Sono soci sostenitori tutti coloro, soggetti fisici, soggetti giuridici pubblici e privati, che mediante sovvenzioni in denaro e/o sponsorizzazioni in beni materiali, quali strumenti e attrezzature, intendano sostenere l'Associazione nelle sue finalità. La qualifica di socio sostenitore si acquisisce su domanda, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea.

La qualifica di socio sostenitore si perde per decesso, dimissioni, morosità, o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota del relativo anno. E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 5) Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

- di usare le strutture e i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai Regolamenti;
- di attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo e alla propria disponibilità, per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati in via straordinaria dal Consiglio Direttivo;

- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di attivarsi, in base alle proprie attitudini, al proprio tempo e alla propria disponibilità, di concerto con gli altri associati, per il raggiungimento delle finalità di solidarietà sociale;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- di partecipare alle manifestazioni decise dal Consiglio;
- di rispettare le clausole dell'apposito Regolamento;
- di utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature e di impegnarsi fattivamente alla conservazione delle stesse.

Art. 6) Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Revisore Legale e la Commissione di vigilanza;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 7) L'assemblea dei soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è sovrana nelle decisioni.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, in sessione ordinaria, e ogni qualvolta ciò si reputi necessario da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo o

qualora ne facciano richiesta almeno due terzi degli associati. La convocazione avverrà mediante avviso del Presidente contenente luogo, data, ora di riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita per posta elettronica certificata o email o fax o con qualsiasi mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, all'indirizzo indicato nel libro degli associati almeno venti giorni prima della data di riunione e comunque mediante esposizione nella pagina web dell'Associazione. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti o debitamente rappresentati, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti.

La convocazione per la sessione straordinaria è inviata secondo le predette modalità.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti o debitamente rappresentati, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto, presenti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti votanti.

La seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei soci.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza (C.M. n. 124/1998); tuttavia a causa del carattere nazionale dell'Associazione, tenuto conto della pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale e fisica dei soci alla vita dell'Associazione nonché del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, è consentita l'espressione del voto da parte degli associati mediante delega scritta (fino ad un massimo di tre per persona) da conferire ad altri associati.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva le modifiche allo Statuto e ratifica i regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo e la relazione del Presidente;
3. indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo;
4. elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci;
5. approva mozioni da sottoporre al Consiglio Direttivo;
6. approva:
 - le modifiche dell'attività istituzionale;
 - l'esercizio di attività connesse e accessorie;
 - l'esercizio di attività commerciali.

L'Assemblea straordinaria approva:

- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina del liquidatore.

Art. 8) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea generale dei soci in seduta ordinaria. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione nel Libro soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri Soci dell'Associazione. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente per iscritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in videoconferenza mediante comuni sistemi di comunicazione a distanza, ma per la validità delle sue deliberazioni queste devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione. Qualora nel corso del mandato un Consigliere venisse a mancare per qualunque motivo, esso sarà sostituito dal primo dei non eletti se ancora regolarmente iscritto all'Associazione. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono valide

qualunque sia il numero dei votanti.

Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre associazioni con analogo oggetto sociale, non abbiano riportato condanne passate in giudicato.

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione, delibera ogni atto necessario e/o utile per il raggiungimento dei fini sociali.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e delibera in ordine al bilancio consuntivo e al preventivo, nonché all'ammontare della quota sociale.

La carica di amministratore è gratuita.

Art. 9) Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione o di esclusione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
adottare provvedimenti disciplinari;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 7.
- d) redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo (a titolo meramente esemplificativo:

assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti di collaborazione occasionale, conferire mandati di consulenza, aprire rapporti con gli istituti di credito, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti ecc.)

g) attuare le decisioni dell'assemblea dei soci;

h) dare attuazione ad ogni altro compito necessario per conseguire le finalità previste dal presente statuto.

Art. 10) Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento del rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Il Presidente ha la firma dell'Associazione, presiede e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Il Presidente può delegare espressamente uno o più componenti del Consiglio Direttivo ad alcune sue specifiche funzioni.

Art. 11) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, ove eletto, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni.

Art. 12) Il Segretario -Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere è nominato tra gli associati facenti parte del Consiglio Direttivo. Il Segretario - Tesoriere si fa carico di tutti gli adempimenti amministrativi e di legge dell'Associazione, tiene la cassa, compila annualmente le bozze di bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita tutte le altre funzioni a lui espressamente delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13) Il Revisore Legale e la Commissione di vigilanza.

L'organo di controllo interno può essere costituito da una singola persona ovvero da un collegio di tre persone e possono essere previsti uno o più supplenti. Almeno uno dei membri deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di controllo è eletto dall'assemblea qualora questa ne ravvisi l'opportunità e su richiesta di almeno 2/3 dei soci. Il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla richiesta convoca l'Assemblea che entro i 15 giorni successivi delibera:

- a) sulla collegialità o meno dell'organo di controllo;
- b) sul compenso eventualmente spettante ai soli membri esterni;
- c) sulla durata dell'incarico e sull'eventuale rieleggibilità.

L'organo di controllo:

- effettua attività di supporto ed assistenza al Consiglio Direttivo (specie in materia di contabilità e di bilancio);
- prende parte alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ordinaria

convocata per approvare il rendiconto/bilancio annuale redigendo apposita relazione.

- riferisce all'assemblea sull'attività amministrativa dell'Associazione.

Art. 14) Il Collegio dei probiviri

L'assemblea può costituire al proprio interno un organismo di garanzia e di giustizia, al quale gli associati si rivolgono prima di adire l'autorità giudiziaria. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea qualora questa ne ravvisi l'opportunità e su richiesta di almeno 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla richiesta convoca l'Assemblea che entro i 15 giorni successivi delibera sulla durata dell'incarico, sui compiti specifici e sull'eventuale rieleggibilità dei membri.

Art. 15) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche, con eventuale esclusione di revisore dei conti e dei Sindaci, ove previste, sono gratuite.

Art. 16) Sezioni Regionali

L'Associazione potrà aprire proprie Sezioni regionali con nomina di un corrispondente di zona.

Art. 17) Patrimonio

L'Associazione persegue, in modo prevalente, la sua autonoma attività mediante l'autosostentamento, sotto forma di quote di iscrizione e quote annuali. Tuttavia, per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione potrà disporre anche delle seguenti risorse:

- a) quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi volontariamente versati dai soci;
- c) contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati;
- d) donazioni, eredità e legati;
- e) entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici e privati, per la gestione di iniziative previste dal presente statuto;
- f) entrate derivanti da attività organizzate dall'Associazione aventi anche natura commerciale e produttive marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali;
- g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- h) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione;
- i) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio.

Art. 18) Avanzi di gestione

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS

che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19) Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 20) Bilancio o rendiconto annuale (di seguito semplicemente bilancio)

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Tali bilanci saranno a disposizione degli associati e dell'organismo di controllo, eventualmente nominato, presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Art. 21) Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati.

Le relative delibere sono adottate in base a quanto previsto nel presente Statuto.

Art. 22) Scioglimento e trasformazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita ai sensi dell'art. 7 del presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione, trasformazione ovvero estinzione per qualunque causa dell'Associazione, è obbligatorio devolvere il suo patrimonio ad altra Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 23) Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e Onlus.

Il presente Statuto sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Firmato in calce Vincenzo Olivieri, Notaio Giovanni Maria Plasmati